

3411/13
11/4/2013

Sent. N° 3611/2013
G. N° 11157/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Controversie lavoro
Previdenza e assistenza obbligatorie

composta da:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| dr. Giovanni Cannella | Presidente |
| dr. Maria Rosaria Marasco | Consigliere rel. |
| dr. Linda D'Ancona | Consigliere |

all'udienza di discussione del 9.4.2013 ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11157 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, P.zza della Libertà n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Enrico Perrella e Francesca Colombaroni che lo rappresentano e difendono per procura in atti
appellante

E

Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro p.t. e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12088/ 2011 emessa all'udienza del 23.6.2011 dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

Conclusioni: come da rispettivi atti.

appellata

Svolgimento del processo

Con sentenza 23-24.6.2011 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli Affari Esteri da [redacted], impiegato presso l'Ambasciata d'Italia [redacted] con mansioni di assistente amministrativo dal [redacted] diretta alla declaratoria della illegittimità del licenziamento disciplinare comunicatogli con lettera del [redacted], aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice [redacted]

Quaranta

Avverso la sentenza ha proposto appello [redacted], chiedendo la riforma della sentenza.

Si è costituito il Ministero per resistere al gravame.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Risulta agli atti che l'appellante era stato assunto dall'Ambasciata di Italia in [redacted] con "contratto regolato dalla legge locale", sottoscritto in data [redacted] come impiegato nel servizio di collaborazione consolare; che l'appellante a seguito della contestazione disciplinare del [redacted] per irregolarità nel rilascio di visti, era stato licenziato senza preavviso con provvedimento del [redacted].

Il giudice di primo grado ha ritenuto di difetto di giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 154 (regime dei contratti) del DPR 1967 n. 18, come modificato dal D.Lgs 2000 n. 103, che regola il contratto di lavoro stipulato dalle parti, il quale stabilisce: " Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale".

Il Tribunale ha, altresì, ritenuto la deroga convenzionale della giurisdizione italiana in favore del giudice straniero secondo la previsione dell'art. 3 legge 1995 n. 218, in quanto tale deroga era stata prevista espressamente dal contratto e verte su diritti disponibili.

Per quanto riguarda la applicazione del Regolamento CE 44/2001 del 22.12.2000, artt. 19 e 21 della Sezione 5, invocata in udienza dal ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto che tale Sezione del Regolamento comunitario regoli esclusivamente la giurisdizione tra giudici appartenenti a Stati membri.

Con un primo motivo, parte appellante deduce la erroneità della sentenza per la prevalenza, già sancita dall'art. 154 D.P.R. 1967 n. 18, come modificato dalla legge 2000 n. 193, delle norme di diritto internazionale generale e convenzionale ed in particolare del Regolamento CE n. 44/2001.

Ribadisce, quindi, la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 19 del Regolamento 44/2001 che disciplina la competenza giurisdizionale per la materia in esame, con la previsione di tre fori alternativi, aperti alla libera scelta del ricorrente- lavoratore dipendente, il primo dei quali, al paragrafo 1, riprende la disposizione generale ex art. 2 che attribuisce la competenza al foro del domicilio del convenuto- datore di lavoro.

Il motivo di appello è fondato.

La Corte osserva che il DPR 5.1.1967 n. 18, art. 152, nel testo sostituito dal D.Lvo 7.4.2000 n. 103, art. 1, autorizza le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ad assumere personale a contratto,

Quaranta

per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Il rapporto di impiego che sorge con il contratto così concluso si costituisce con il Ministero degli affari esteri.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che tali rapporti sono assoggettati, quanto alla giurisdizione, alla disciplina del Regolamento CE 44/2001 del 22.12.2000. Ciò sia in funzione della esplicita "salvezza" in materia di giurisdizione, delle "norme di diritto internazionale generale e convenzionale" sancita dal DPR n. 18 del 1967, art. 154, comma 1, sia per la diretta efficacia e prevalenza delle disposizioni dei regolamenti comunitari- che sono fonti normative direttamente operanti nell'ordinamento interno- su quelle dell'ordinamento nazionale, che, se contrastanti con le prime, sono inapplicabili (Cass. SS.UU. 2001 n. 29093; 2011 n. 25761; 2012 n. 11140).

E stata, quindi, affermata la competenza giurisdizionale del giudice italiano per la applicazione degli artt. 19 e 21 della Sez. V del Regolamento 2001/44 che, nel disciplinare la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, prevedono:

art. 19). "Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato;
- 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente; b) qualora il lavoratore non svolga non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto."

Art. 21. "Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o che 2) consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione" (v. anche Cass. S.U. 2012 n. 5872; 2012 n. 14366; 2012 n. 4413).

In applicazione di tali principi che la Corte condivide, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, atteso che il Ministero degli Affari Esteri, convenuto in giudizio, è domiciliato in Italia e la clausola di deroga alla competenza giurisdizionale non vincola l'appellante in quanto anteriore alla insorgenza della controversia.

Per i rilievi svolti, in riforma della sentenza, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

In considerazione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette ex art. 353 cpc le parti davanti al primo giudice; compensa le spese.

Roma, 9.4.2013

Il Consigliere est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente

Maria Antonietta...

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Daniela...



Roma, il 09 MAG. 2013

D.ssa Daniela...